

# Il pensiero di Alessandro Manzoni e la giustizia

*a cura di*  
**Giuseppe Franco Ferrari**



G. GIAPPICHELLI EDITORE – 2023

# Beccaria, Verri, Manzoni: l'evoluzione dell'idea di pena

di Giuseppe Franco Ferrari \*

1. – Una delle possibili letture dell'intera opera di Manzoni è quella che ne identifica la centralità nel problema della giustizia, soprattutto nella dimensione morale<sup>1</sup>. Ma necessariamente le considerazioni etiche si riferiscono a casi giuridicamente rilevanti: il matrimonio di Renzo e Lucia nei *Promessi sposi*, la tortura e la pena nella *Storia della colonna infame*, ancora il matrimonio nelle *Osservazioni sulla morale cattolica*, la rivoluzione nel saggio della maturità sui casi francese e italiano<sup>2</sup>, il tramonto di un popolo nell'*Adelchi* e nel *Discorso*<sup>3</sup>, il processo segreto nel *Conte di Carmagnola*<sup>4</sup>. C'è chi si è spinto a parlare del romanzo come di un poema sulla giustizia<sup>5</sup> o dell'epopea della giustizia<sup>6</sup>. Si può poi discutere dell'atteggiamento più o meno pessimistico dell'autore verso la giustizia umana: è noto il dibattito sulla sofferenza dei giusti per pervenire al trionfo della giustizia. Come pure si è discusso vivacemente sul rapporto tra la giustizia umana e quella divina negli scritti manzoniani.

Se si accetta questa chiave di lettura del pensiero manzoniano, molte tematiche collaterali, spesso non meno importanti, anzi talora più fondative, ma più lontane dal caso concreto assunto a base delle teorie retrostanti, trovano una spiegazione nel collegamento con il filone principale. È questo, ad esempio, il caso delle critiche all'utilitarismo benthamita da una angolazione rosminiana, in *Sulla morale cattolica. Seconda parte*<sup>7</sup>, e anche dei richiami alle teorie aristoteliche ed alla loro rivisitazione tomistica su giustizia distributiva e commutativa nelle *Osservazioni*<sup>8</sup>.

In particolare, poi, del matrimonio come *topos* della giustizia è stato scritto diffusamente<sup>9</sup>. L'unione sociale di base sublima l'amore evangelico ma è anche il fondamento strutturale della comunità, inverando il principio relazionale del rispetto per il prossimo e realizzando il precetto

---

\* Professore emerito di Diritto costituzionale, Università Bocconi di Milano.

<sup>1</sup> Tra i primi a notarlo, M. Ziino, *Il diritto privato nei "Promessi sposi"*, in *Rass. naz.*, 1916, 11 ss.; poi A. Viconti, *Il pensiero storico giuridico di Alessandro Manzoni nelle sue opere*, in *Arch. st. lomb.*, 1919, 393 ss.; R. Lucifredi, *Alessandro Manzoni e il diritto*, Milano-Genova, 1933; F. Rizzi, *Alessandro Manzoni. Il dolore e la giustizia*, 1939; E. Opocher, *Il problema della giustizia nei Promessi sposi*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1942, 116 ss.; J. Tarnada, *Il diritto nell'opera di Alessandro Manzoni*, in *L'idea liberale*, 1961, 9 ss.; G. Del Vecchio, *La giustizia*, Roma, 1959. Di quasi tutte queste opere discute M.A. Cattaneo nel suo *Carlo Goldoni e Alessandro Manzoni. Illuminismo e diritto penale*, Milano, 1966.

<sup>2</sup> *La rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione italiana del 1859*, Milano, 1889.

<sup>3</sup> *Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica*, Milano, 1822, 1845.

<sup>4</sup> S. Cotta (*Ombre e luci del diritto ne "I promessi sposi"*, in S. Cotta, E. Opocher, D. Troisi, *Se a minacciare un curato c'è penale. Il diritto nei promessi sposi*, Milano, 1985, 7 ss.) ravvisa elementi del pensiero manzoniano sulla giustizia anche nel 5 Maggio, per il risalto dato alla separazione del diritto dalla potenza, e quindi dalla giustizia stessa.

<sup>5</sup> E. Opocher, *op. cit.*, 117.

<sup>6</sup> F. Rizzi, *op. cit.*, 161.

<sup>7</sup> Ristampa del 1855, Appendice al Cap. III: cfr. A. Marchese, *Guida alla lettura di Manzoni*, Milano, 1990, 70-72.

<sup>8</sup> Cap. XV, su cui G. Del Vecchio, *La giustizia*, cit., 184.

<sup>9</sup> Anzi tutto da G. Melloni, *Il matrimonio come luogo della giustizia: un accostamento di Manzoni a Proudhon*, 84 *Italica* 534 (2007) e da V. Accattatis, *Manzoni e la giustizia*, in *Il Ponte*, 2008, 148 ss.

elementare della giustizia. In esso si realizza l'unione di fede e ragione, di socialità civile e carità, essendo la giustizia non solo un attributo divino, ma l'essenza stessa della divinità.

2. – Le vite di Pietro Verri, Cesare Beccaria e Alessandro Manzoni si sviluppano lungo un arco di tempo di circa 150 anni; la loro produzione letteraria è distribuita su circa 115<sup>10</sup>. È naturale che le loro elaborazioni sul concetto di giustizia abbiano seguito percorsi diversi e siano pervenute ad esiti diversi, nonostante le numerose affinità e persino caratteristiche identitarie comuni. L'appartenenza al patriziato illuminato milanese, la formazione liberale, benché con sfumature molto diverse, le letture filosofiche e politologiche estese a molte culture europee, la parziale identità dei temi trattati rappresentano certamente fattori molto importanti, al di là dei rapporti familiari. Nondimeno, l'incrocio tematico tra i tre autori dà non di rado luogo a polemiche ora palesi ora velate: è noto, ad esempio, il risentimento di Verri verso Beccaria, a cui aveva verosimilmente indicato l'argomento da sviluppare, che emerge all'inizio delle Osservazioni con riferimento alle scarse ricadute concrete del suo libro<sup>11</sup>; d'altra parte, Manzoni, che lavora sul testo degli atti processuali messi a disposizione da Gabriele, figlio di Pietro Verri, non esita a utilizzare quest'ultimo, se non come obiettivo critico, come frequente parametro da cui prendere le distanze trattando il medesimo tema, criticarne il ricorso disinvolto e manipolativo alle fonti e forse usarlo come intermediazione per discutere di punti fondamentali del testo di Beccaria<sup>12</sup>.

Ma soprattutto va tenuto in considerazione il contesto storico. Verri e Beccaria scrivono nella fase di punta dell'Illuminismo, a partire dagli anni '60 del '700: la critica razionalistica agli istituti dell'Antico Regime non può non indirizzarsi contro il secolo precedente, nel quale si collocano gli eventi milanesi del 1630; l'attacco non può lasciare immuni dottrina e legislatori, per secoli responsabili dell'evoluzione di una scienza non solo imperfetta, ma feroce in alcune sue applicazioni inumane. L'influenza degli autori francesi, letti ed assimilati, si fa necessariamente sentire. L'idea di un corpo di leggi chiare, dotate dei requisiti di generalità e astrattezza e solo bisogno di interpretazioni semi-automatiche fa parte del bagaglio rivendicativo, magari generosamente ingenuo, di questa stagione della storia. Essa si combina agevolmente con il liberalismo di matrice contrattualistica in una versione utilitaristica che dà un senso al modello di società che si vorrebbe instaurare.

Verri, nelle *Meditazioni sulla felicità*<sup>13</sup>, si muove nell'ottica della ricerca della legislazione perfetta, in vista dell'eguale distribuzione della felicità, di cui fa parte il diritto inalienabile alla difesa<sup>14</sup>. La passione per la tecnica legislativa lo induce a redigere una sorta di versione tecnicamente migliorata della Dichiarazione dell'89, quasi a costruire un modello di costituzionalismo

<sup>10</sup> Cfr. G. Rovani, *Cento anni*, Novara, 1973.

<sup>11</sup> P. Verri, *Edizione nazionale delle opere*, vol. VI, *Scritti politici della maturità*, Roma, 2010, con commento di C. Capra, §1, 37.

<sup>12</sup> Così in particolare E. Paccagnini, *Commento a "Appendice storica su la colonna infame"*, in A. Manzoni, *Romanzi*, vol. I, Milano, 2002, 1366 ss. e L. Garlati, "Colpevoli di un delitto che non c'era". Il processo agli untori nella lettura di Verri e Manzoni, in *La Corte d'Assise*, 2011, 395, 409 ss.

<sup>13</sup> Milano, 1763, poi ripubblicate come *Discorso sulla felicità* nel 1778, ora nella Edizione nazionale, Roma, 2004, vol. III, 153-277. Cfr., per tutti, A. Cavanna, *Da Maria Teresa a Bonaparte: il lungo viaggio di Pietro Verri*, 1999 e C. Capra, *I progressi della ragione. Vita di Pietro Verri*, Bologna, 2002. V. anche J. Robertson, *Pietro Verri between Enlightenment and Risorgimento*, in 17 J. of Mod. It. Studies 527-531 (2012).

<sup>14</sup> V., in generale, F. Fubini, *Pietro Verri e il "Caffè"*, in Id., *La cultura illuministica in Italia*, Torino, 1957, 105 ss.

liberale da esportare anche in Italia, nonostante la grettezza e l'immatùrità del popolo a confronto con quello francese<sup>15</sup>.

Beccaria, nell'unire il discorso sui diritti naturali, prudentemente utilizzato nonostante la critica a Grozio e Pufendorf, alla dimensione contrattualistica dell'utilità, pensa che sia la legge come volontà generale ad avere il compito di dare ordine e giustizia al corpo sociale<sup>16</sup>. Il suo contrattualismo individualistico aspira ad una condizione umana governata da leggi giuste<sup>17</sup>. Persegue un progetto sociale in cui la libertà dell'individuo venga tutelata contro legami organicistici, patriarcali ed anche religiosi, del quale la legalità, indispensabilità e personalità della pena è un importante elemento fondativo. Neppure, però, si accontenta delle regole di fonte legislativa: pretende che queste ultime si ispirino a principi in certo modo trascendenti di giustizia ed equità<sup>18</sup>. Comunque crede ferventemente nelle riforme, non solo del diritto penale<sup>19</sup>.

Manzoni, invece, perviene all'esame dei problemi della giustizia dopo l'involuzione rivoluzionaria, la dittatura, l'Impero, la Restaurazione, il ritorno a Milano di un Governo austriaco più propenso a reprimere e conservare la struttura multi-etnica della Corona imperial-regia, i processi ai patrioti. Pur muovendo dall'assimilazione dei principi dell'Illuminismo, appartiene ad una generazione che ha assistito al tradimento degli entusiasmi liberali e ha sviluppato uno scetticismo metodologico sulle capacità del sistema istituzionale, e in particolare di quello delle fonti, di rinnovarsi. Per conseguenza, anche a prescindere dall'influenza del cattolicesimo, è propenso a ripiegare sulle responsabilità individuali, sul libero arbitrio e sulla preferenza per il bene da parte del singolo. L'ottimalismo prerivoluzionario, che si nutre di fiducia nella rigenerazione istituzionale e prima ancora nella ingegneria sociale, lascia il posto ad un moderato pessimismo, che induce a cercare rifugio nei valori della persona<sup>20</sup>. Sul pessimismo realistico del Manzoni, del resto, ha scritto belle pagine già Giovanni Gentile<sup>21</sup>. Anche Salvatorelli, in altra prospettiva, parla di "pessimismo assoluto" per la politica e la storia, salvo collegare questo atteggiamento manzoniano al romanticismo e all'idealismo religioso<sup>22</sup>.

<sup>15</sup> Cfr. C. Capra, *The rise of liberal constitutionalism in Italy: Pietro Verri and the French Revolution*, in 17 J. of Mod. Studies 516 (2012); sulla vita di Verri e le sue vicende personali e familiari L. Mannori, *Un affare di sentimento. L'identità civile del signor Pietro Verri, gentiluomo milanese*, in Quad. fior. st. pens. giur. mod., 2003, 583 ss.

<sup>16</sup> Cfr., sul punto, V. Ferrone, *Il "difensore dell'umanità". Cesare Beccaria, l'Illuminismo italiano e i diritti dell'uomo*, in E. Palombi (a cura di), *I diritti dell'uomo: Dei delitti e delle pene a 250 anni dalla pubblicazione*, Torino, 2016, 3 ss.

<sup>17</sup> V., per tutti, L. Salvatorelli, *Il pensiero politico italiano. Dal 1700 al 1870*, Torino, 1942, e ora D. Ippolito, *La società degli individui. Beccaria filosofo contrattualista*, in Dir. & quest. pubbl., 2022, 103 ss. Ma cfr. anche P. Costa, *Il progetto giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico*, Milano, 1974; P. Audegean, *Cesare Beccaria filosofo europeo*, Bari, 2014.

<sup>18</sup> Cfr., su questo aspetto, G. Rossi, *Il ripudio del diritto giustiniano e la riforma della società nell'Europa del Settecento. Beccaria nel contesto europeo*, in G. Rossi, F. Zanuso (a cura di), *Attualità e storicità del "Dei delitti e delle pene" a 250 anni dalla pubblicazione*, Napoli, 2015, 3, 9 ss. e G. Panizza (a cura di), *Da Beccaria a Manzoni. La riflessione sulla giustizia a Milano: un laboratorio europeo*, Milano, 2014.

<sup>19</sup> Cfr., sul punto, P. Audegean, *"Dei delitti e delle pene": significato e genesi di un pamphlet giuspolitico*, in D. Ippolito (a cura di), *La libertà attraverso il diritto. Illuminismo giuridico e questione penale*, Napoli, 2014, 71 ss.

<sup>20</sup> Per una comparazione tra i tre autori, cfr. A. Marongiu, *Muratori, Beccaria, Pietro Verri e la scienza del diritto*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, 751 ss.

<sup>21</sup> Alessandro Manzoni, 1923, in Manzoni e Leopardi, 1928, ora in *Opere complete*, vol. XXIV, Firenze, 1960, 3 ss. V. ora il commento di M. Bertolissi, *Il mito del buon governo*, Napoli, 2022, 137 e 179 ss.

<sup>22</sup> L. Salvatorelli, *Chiesa e Stato dalla Rivoluzione francese ad oggi*, Firenze, 1955, 41 ss. Sul Manzoni come

D'altronde, lo stesso Verri conosce, negli anni successivi all'89, evoluzioni intellettuali e professionali che attestano il suo problematico adattamento alla nuova situazione politica<sup>23</sup>: pur nell'ottica dell'elogio verso il popolo francese, già manifestato nel 1791 nella riscrittura della Dichiarazione dei diritti, descrive gli italiani come nazione corrotta e servile, arretrata e immatura sia negli strati inferiori, definiti plebe, che in quelli intellettuali<sup>24</sup>. Il pessimismo dimostrato negli ultimi scritti è solo temperato dal proposito di riconciliare i ceti nobiliari lombardi con gli ideali repubblicani<sup>25</sup>.

3. – Il passaggio dall'età dell'assolutismo illuminato al conservatorismo borghese, attraverso la rivoluzione e soprattutto la codificazione, può contribuire a spiegare l'approccio al problema della giustizia. La temperie rivoluzionaria<sup>26</sup> e la razionalizzazione dei sistemi delle fonti rappresentano il vero spartiacque tra le diverse generazioni di illuministi, in Europa e in particolare in Italia. In Francia il precoce raggiungimento dell'unità nazionale e la progressione accentratrice della monarchia fanno apparire i diritti feudali e signorili<sup>27</sup>, lo stratificato e variegato mondo delle consuetudini, la dottrina che lo interpreta e la distinzione tra Paesi di stato e Paesi di elezione<sup>28</sup> come l'avanzo di un mondo medievale da superare ad ogni costo. L'obiettivo non può che essere quello del primato della legislazione non solo sulle consuetudini, ma su ogni manifestazione del potere pubblico, ministeriale o giudiziale, oltre che sulla dottrina giuridica come scienza. L'esistenza di valori e principi innati, universali ed eterni, alla base di un diritto naturale razionalistico, spinge verso un approccio volontaristico rispetto al diritto positivo, verso una società civile in cui cessi l'arbitrio delle sedimentazioni storiche e delle tradizioni ormai inspiegabili e si realizzi un potere legale impersonale, espresso in precetti razionali, semplici, generali ed astratti.

Poco importa che, almeno inizialmente, questa concentrazione di potere legale si realizzi nella forma del dispotismo illuminato<sup>29</sup>, come inizialmente in Condorcet o Morelly; o che si

---

scriminante della transizione, dal punto di vista letterario, dal classicismo al romanticismo va ricordato il bel capitolo di Francesco De Sanctis nella *Storia della letteratura italiana nel secolo XIX*, Milano, 1964, 97 ss.

<sup>23</sup> Cfr. A. Cavanna, *Da Maria Teresa a Bonaparte: il lungo viaggio di Pietro Verri*, in C. Capra (a cura di), *Pietro Verri e il suo tempo*, vol. I, Bologna, 1998, 128 ss.; C. Capra, "La mia anima è sempre stata repubblicana". *Pietro Verri da Patrizio a cittadino*, in Id., *Pietro Verri e il suo tempo*, vol. I, Milano, 1996, 519 ss.; L. Mannori, *Un affare di sentimento. L'identità civile del signor Pietro Verri, gentiluomo milanese*, in *Quad. fior. st. pens. giur. mod.*, 2003, 583 ss.; C. Capra, *L'ultimo Verri*, in *Laboratoire italien*, 2009, 9, 19 ss.

<sup>24</sup> *Delle nozioni tendenti alla pubblica felicità*, a cura di G. Barbarisi, Roma, 1994, ripubblicato nell'Edizione nazionale con il titolo *Primi elementi per somministrare al Popolo delle nozioni tendenti alla pubblica felicità*, vol. VI, Roma, 2008, 629-677.

<sup>25</sup> *L'amico dei nobili*, commentato da C. Capra, *The rise of liberal constitutionalism in Italy: Pietro Verri and the French Revolution*, in *17 J. of Mod. It. Studies* 516 (2012).

<sup>26</sup> Basti qui un riferimento, nella enorme letteratura sul crinale rivoluzionario, a J. Godechot, *Les révolutions (1770-1799)*, Paris, 1986, trad. it., Milano, 1989. Sul concetto di dispotismo illuminato o assolutismo illuminato e sulla evoluzione storiografica cfr. per tutti D. Outram, *The Enlightenment*, Cambridge, 1995, trad. it., Bologna, 1997, cap. VII.

<sup>27</sup> Cfr., ad es., P. Mousnier, *Les institutions de la France sous la monarchie absolue, 1598-1789*, t. I, Paris, 1974 e L. Belly (sous la dir. de), *Dictionnaire de l'ancien régime, Royaume de France XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle*, Paris, 1985, voci *Assemblées provinciales* e *Droits féodaux et seigneuriaux*.

<sup>28</sup> Cfr. il classico A. Mathiez, G. Lefebvre, *La rivoluzione francese*, trad. it., vol. I, Torino, 1960, 20 ss.

<sup>29</sup> Cfr., ad es., le voci "Absolutisme" e "Tyrannie et despotisme" in *Dictionnaire de philosophie politique*, Paris, 1996, 2008, in cui peraltro nessun illuminista italiano è anche solo menzionato.

orienti alla ricerca di forme di governo o comunque di organizzazioni politiche più avanzate, che non rinneghino però la diversità delle relazioni tra diritto e popolo, a fronte dei razionalismi tradizionali e di quelli contemporanei, come in Montesquieu; o che assuma toni duramenti polemici verso la struttura sociale feudale e la religione, ricercando la tolleranza nell'ambito di un diritto di natura tendenzialmente universale ed eterno ma limitato al minimo, codificato e sottratto a deviazioni o elaborazioni interpretative, come in Voltaire; o che parta contrattualisticamente dall'individuo per forgiare un corpo sociale governato dalla legge come strumento di ragione e di volontà generale, totalmente avverso al dispotismo pur illuminato, come in Rousseau. Le posizioni degli illuministi francesi rispetto alla legge sono molto diverse e difficilmente possono venire descritte in versione unitaria. Alcuni enfatizzano l'antinaturalismo, come Diderot, riportandolo strettamente alla volontà generale nel senso definito da Rousseau. Altri, come Jaucourt, sottolineano la differenza tra il dire diritto del giudice e il fare diritto del legislatore o la valenza pedagogica dell'atto normativo, come Helvétius o la necessaria strumentalità della legge alla protezione di libertà, proprietà e sicurezza, in chiave utilitaristica, come d'Holbach. O persino, come il secondo Mably, credono di poterla utilizzare per una disciplina penetrante dell'economia che potrebbe inclinare al comunismo.

Comune a tutti gli illuministi senza eccezione è comunque il convincimento che la legge sia il fulcro tanto del sistema delle fonti quanto del regime politico e che la giustizia vada cercata per suo tramite. Non si trova in nessuno di essi traccia di residui di morale religiosa o provvidenziale.

4. – Molto simile la percezione del problema della giustizia prima dello spartiacque rivoluzionario in Italia, la cui esperienza culturale viene peraltro sentita come marginale dai suoi stessi protagonisti, come ad esempio Scipione Maffei<sup>30</sup> e Ludovico Antonio Muratori<sup>31</sup> nella prima metà del secolo. Quest'ultimo, in particolare, richiama i principi illuminati ad una politica meno chiusa intorno agli interessi privati ed orientata alla pubblica felicità<sup>32</sup>, introducendo sapienti riforme che realizzino una società più giusta, in una prospettiva di stretto collegamento tra religione, etica e politica. Per far ciò, propone, nel celebre *Difetti della giurisprudenza*<sup>33</sup>, non solo misure tardo-mercantilistiche per il sistema tributario, il commercio e la convivenza tra i ceti, ma l'eliminazione di "tanta farragine di libri di leggi, tante discordie tra i giurisconsulti" che generano arbitrio nel giudicare. Il risultato dovrebbe ottenersi attraverso leggi chiare, senza "tante eccezioni e limitazioni", comprensibili alla "gente dozzinale" e immuni dagli "intendimenti de' Giudici"<sup>34</sup>. Simili riforme dovrebbero venire adottate dai principi: all'abate modenese paiono orientarsi in questo senso le codificazioni di Vittorio Amedeo II in Piemonte, di Federico II in Prussia, della Reggenza toscana e persino del Pontefice Benedetto XIV. Sulla stessa linea si collocano molti intellettuali di punta dell'Illuminismo italiano, dalle Due Sicilie alla Toscana leopoldina, al Piemonte. Senza timore di appiattimento interpretativo, orientamenti analoghi si reperiscono nei lavori di Genovesi, Galiani, Giannone, Filangieri e Pagano a Napoli, di Amidei a Firenze<sup>35</sup>,

<sup>30</sup> Su cui v., ad es., D. Carpanetto, G. Ricuperati, *L'Italia del Settecento*, Roma-Bari, 1986, 154 ss.

<sup>31</sup> Su cui v., in particolare, AA.VV., *Ludovico Antonio Muratori e la cultura contemporanea*, Firenze, 1975.

<sup>32</sup> *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi*, Lucca, 1734.

<sup>33</sup> Venezia, 1742-1743.

<sup>34</sup> *Ivi*, cap. III.

<sup>35</sup> A cui si deve il *Discorso filosofico-politico sopra la carcere de' debitori*, s.l., 1770.

di Francesco Dalmazzo Vasco in Piemonte<sup>36</sup> e di molti altri<sup>37</sup>. Non a caso, taluni storici contemporanei parlano sia di assolutismo illuminato che anche di “assolutismo senza riforme”<sup>38</sup>.

È in questo quadro che operano Verri e Beccaria. Il tema della tortura viene d'altronde messo all'attenzione di Pietro dalla richiesta di abolizione del monarca asburgico al Senato milanese: rispettoso delle differenziazioni locali, Giuseppe II<sup>39</sup> l'ha ottenuta da tutti i territori imperiali ad eccezione di Belgio e Ducato di Milano, ma il Senato respinge con dovizia di motivazione la sollecitazione, con apporto primario del padre Gabriele. Circostanza che indurrà i due fratelli a valutare di tenere opportunisticamente riservato lo scritto sul tema, destinato a pubblicazione solo molto più tardi, per tema di irritare il collegio senatoriale e di compromettere i futuri rapporti con esso<sup>40</sup>.

Pietro Verri, e con lui il fratello Alessandro, parte da una critica ribellistica al diritto romano ed ai suoi cultori, la estende alla pratica del diritto nel suo insieme per mutuare da Rousseau e Pufendorf il culto del legislatore sovrano; sviluppa quindi l'idea di libertà consistente nella certezza del diritto, che ritiene conseguibile solo mediante la rigida separazione tra comando legislativo e meccanica esecuzione giudiziale limitata al fatto: l'interpretazione come operazione creativa o sostituzione all'autore del comando normativo è quindi del tutto preclusa al giudice, mentre è ovviamente ammessa l'interpretazione autentica da parte del detentore del potere legislativo. Verri ammette peraltro che in sede civile sia colmata interpretativamente una lacuna, salvo intervento a sanatoria del legislatore; in materia penale, invece, il vincolo dell'organo giudiziario è totale, essendo preclusa qualunque estensione del precetto, a prezzo di mandare impunito un colpevole<sup>41</sup>. È poi il fratello a sollevare il problema della motivazione dell'atto giudiziario<sup>42</sup>. In sostanza, il *philosophe* milanese scioglie il concetto di giustizia nella legislazione, meglio se codificata, a prescindere dalla forma di Stato e di governo. L'antiromanismo e l'antigiuridicismo di cui parla Tarello<sup>43</sup> si coagula così in una preferenza legistica in parte derivata dall'Illuminismo francese e comune alla scuola napoletana dei Filangieri, Pagano, Galanti e Genovesi

---

<sup>36</sup> Il cui *Delle leggi civili reali* viene pubblicato a Milano nel 1766 nel contesto della collaborazione con gli illuministi lombardi.

<sup>37</sup> Su queste figure, oltre che sul contesto storico del periodo, resta fondamentale il classico lavoro di F. Venturi, *Settecento riformatore*, Torino, 1969-1984; ma cfr. anche D. Carpanetto, G. Ricuperati, *op. cit.* e G. Giarrizzo, G. Torcellan, F. Venturi, *Illuministi italiani: Riformatori delle antiche repubbliche, dei ducati, dello Stato pontificio e delle isole*, vol. VII della *Storia della letteratura italiana*, Milano-Napoli, 1958, nonché D. Carpanetto, *L'Italia del Settecento. Illuminismo e movimento riformatore*, Torino, 1980. Un quadro diversamente angolato dalla prospettiva istituzionale in R. Aiello, *Arcana iuris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli, 1976 e M. Bazzoli, *Il pensiero politico dell'assolutismo illuminato*, Firenze, 1986.

<sup>38</sup> V., ancora, D. Carpanetto, G. Ricuperati, *op. cit.*, cap. XIII.

<sup>39</sup> Sulla sua figura cfr., ad es., F. Venturi, *L'età di Giuseppe II*, Torino, 1982.

<sup>40</sup> Cfr., sul punto, F. Cordero, *La fabbrica della peste*, Roma-Bari, 1984, 138. Giuseppe II otterrà alla fine l'abolizione della tortura nello Stato di Milano solo nel settembre del 1788, sei anni dopo la morte di Gabriele.

<sup>41</sup> Questa breve sintesi del pensiero del Verri è ricavata dall'incrocio di considerazioni esposte nelle Osservazioni, nel citatissimo articolo sul *Caffè Sulla interpretazione delle leggi* (1765, ora in *Scritti vari*, Firenze, 1854, II, 165 ss.), nella *Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese*, del 1763: più diffusamente cfr. M.A. Cattaneo, *Illuminismo e legislazione*, Milano, 1966, 51 ss. e G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, 1976, 374 ss. V. anche C. Rosso, *L'Illuminismo francese e Pietro Verri*, Torino, 1955.

<sup>42</sup> A. Verri, *Ragionamento sulle leggi civili*, in *Discorsi vari del conte Alessandro Verri*, Milano, 1818, 180 ss.

<sup>43</sup> *Op. cit.*, 375.

e non solo, ma anche rafforzata dalla polemica verso le istituzioni e la scienza giuridica del Ducato. Peraltro questa feroce critica del diritto medievale e seicentesco in tutte le sue forme in favore della legge è parallela alle proposte del “Caffè” e degli illuministi lombardi in generale in favore del rinnovamento della lingua e dell’attacco ai letterati pedanti e oziosi, ai “parolai” vecchio stile<sup>44</sup>.

Beccaria è su posizioni in gran parte analoghe, sia pure con le sfumature derivanti dalla specifica sensibilità per il diritto penale. La celebre pagina iniziale della Premessa a *Dei delitti e delle pene* è un concentrato di antiromanismo e anti giuridicismo<sup>45</sup>, corredato di ripudio illuministico dei caratteri barbarici dell’antico regime. Il monopolio della produzione normativa da parte del sovrano e la preclusione di qualunque compito interpretativo al giudice vincola quest’ultimo a un unico sillogismo perfetto, con divieto di ogni ricorso allo spirito della legge. La certezza del diritto va ricercata nei caratteri della legge, chiara, semplice, pubblica, intellegibile dai destinatari e naturalmente scritta, con ripudio di consuetudini e di dottrina o almeno di manipolazioni interpretative da parte delle diverse categorie di operatori del diritto. L’esigenza di giustizia si realizza a livello di ispirazione del legislatore, delle sue doti di umanità, oggi si direbbe di mitezza, ma anche di capacità di farsi inesorabilmente rispettare, a differenza che da parte delle gride milanesi. Il principio di legalità, inteso nella dimensione più ampia, serve comunque a realizzare un governo limitato, non invasivo della sfera di libertà che non è contrattualmente compromettibile neppure in cambio della sicurezza<sup>46</sup>. La giustizia non si esaurisce però nella certezza del diritto, richiede il corredo di principi ispiratori di moralità naturale. La giurisdizione apporta solo un’applicazione automatica, che alla certezza contribuisce: ma ne sono presupposti la separazione dei poteri e la tassatività e determinatezza delle ipotesi di reato e la conformazione non “offensiva” del processo penale.

Come è stato autorevolmente dimostrato<sup>47</sup>, il problema penale nel corso del ‘700 prerivoluzionario è stato approcciato in genere essenzialmente come una questione di secondo livello, rispetto alla centralità di quella della legge come fonte sovrana. Questo è certamente il caso di Montesquieu, che lo affronta infatti solo nei libri XII e VI dell’*Esprit*, dedicati in via principale rispettivamente alle leggi che formano la libertà politica del cittadino e alle conseguenze dei principi dei diversi sistemi di governo sulla semplicità delle leggi civili e penali, oltre che in qualche passo delle *Lettres persanes*. È proprio il contributo di Beccaria a farlo assurgere a tema di interesse fondativo del dibattito illuministico, destando ad esempio l’attenzione di Voltaire, che non

<sup>44</sup> Cfr., per tutti, W. Binni, *Il settecento letterario*, in E. Cecchi, N. Sapegno, *Storia della letteratura italiana*, vol. VI, Milano, 1968, 614 ss.

<sup>45</sup> Cfr. anche G. Rossi, Il ripudio del diritto giustiniano e la riforma della società nell’Europa del Settecento: *Beccaria nel contesto europeo*, in G. Rossi, F. Zanuso (a cura di), *Attualità e storicità del “Dei delitti e delle pene” a 250 anni dalla pubblicazione*, Napoli, 2015, 3-40.

<sup>46</sup> Cfr., ad es., M. Pisani, *Beccaria e il processo penale*, in Id., *Attualità di Cesare Beccaria*, Milano, 1998, 1 ss.; L. Bruni, P.L. Porta, *Cesare Beccaria’s On Crimes and Punishments*, in 60 *History of Economics Rev.* 64 (2014); L. Garlati, *Utilità, esemplarità, certezza della pena. Il pensiero di Beccaria tra mito e realtà*, in *Arch. st. lomb.*, 2014, 47 ss.; L. Ferrajoli, *L’attualità del pensiero di Cesare Beccaria*, in *Mat. st. cult. giur.*, 2015, 137 ss.; L. Garlati, *Echi del passato e istanze riformiste: Beccaria e il processo penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 1 ss.; P. Audegean, *Cesare Beccaria’s on Crimes and Punishments: the meaning and genesis of a jurisprudential pamphlet*, in *Hist. of Eur. Ideas*, 2017, 1 ss.

<sup>47</sup> In specie da M. A. Cattaneo, *La filosofia della pena nei secoli XVII e XVIII*, Ferrara, 1974 e G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, cit., cap. VII.



se ne era mai occupato in precedenza se non con riferimento a casi specifici, e non con scritti di carattere generale<sup>48</sup>.

Orbene, l'approccio di Montesquieu, come dimostra analiticamente Tarello<sup>49</sup>, da un lato, non si limita a contestare in forma dogmatica e universalistica l'assolutismo seicentesco, ma si sforza di proporre relativisticamente soluzioni adatte ai contesti politici e storico-geografici; dall'altro, ricerca articolatamente formule idonee alle diverse forme di Stato e di governo, dalla monarchia assoluta alle repubbliche ed ai modelli democratici, a pena di decadenza di ciascuna di esse. Nell'affrontare la questione penale nelle sue parti essenziali, che contribuisce a definire, sembra optare per l'ideologia proporzionalistica, che impone la correlazione retributivamente ragionevole tra reato e pena, salvaguardando la certezza del diritto con la razionalità delle norme e l'esclusione di qualunque discrezionalità del giudice. La dimensione utilitaristica viene impiegata a sostegno del risultato, con la sottolineatura dell'inutilità di pene aspre e comunque più che miti<sup>50</sup>.

5. – In Manzoni, il concetto di giustizia viene presentato essenzialmente in una prospettiva morale, di tensione tra la giustizia divina, che si manifesta provvidenzialmente nella storia, e la limitata se non nulla capacità umana di fare un uso corretto delle regole, sotto la ordinaria pressione della forza e a maggior ragione in condizioni emergenziali<sup>51</sup>, come quelle della peste, ma anche della sconfitta longobarda o delle vicende rivoluzionarie.

Qualche giurista ha letto nel pensiero manzoniano una vena di scetticismo sulle possibilità di realizzazione della giustizia attraverso il diritto *tout court*<sup>52</sup>. In effetti, gli operatori del diritto che ricorrono a vario titolo e a differenti livelli di importanza nelle opere manzoniane generalmente sfigurano e vengono presentati in luce negativa: in primo luogo l'Azzecca-garbugli, poi il notaio criminale che tenta l'arresto di Renzo, il capitano di giustizia che arringa la folla in Corsia dei servi e quindi finisce col nascondersi, i suoi alabardieri e i micheletti, accumulati nella categoria della "sbirraglia"; e ancora il podestà, spregiato da don Rodrigo, il console e persino, benché indirettamente, i governatori spagnoli autori delle gride; inoltre ovviamente i membri del Senato, il tribunale di sanità, il capitano di giustizia e i suoi assistenti coinvolti nella gestione dei meccanismi processuali e nell'uso della tortura<sup>53</sup>. Non è neppure mancato chi ha presentato Manzoni

<sup>48</sup> Cfr., soprattutto, R. Derathé, *Le droit de punir chez Montesquieu, Beccaria et Voltaire*, in *Atti del convegno internazionale su Cesare Beccaria*, Torino, 1966, 85 ss.

<sup>49</sup> *Storia della cultura giuridica moderna*, cit., 415-458.

<sup>50</sup> *Ivi*, 458.

<sup>51</sup> Sulla crisi come evento scatenante di teorie complottistiche e della ricerca del capro espiatorio cfr. ora U. Genovese, *La pandemia dei Promessi sposi del Manzoni e quella COVID-19: rivisitazione comparativa*, in *Rass. it. crimin.*, 2020, 246 ss.

<sup>52</sup> Cfr., in specie, E. Opocher, *Lo scetticismo giuridico del Manzoni: note sulla visita di Renzo al dottor Azzecca-garbugli*, in S. Cotta, E. Opocher, D. Troisi, *Se a minacciare un curato c'è penale*, cit., 49 ss., 63. Altri parla invece di realismo: S. Cotta, *Ombre e luci ne "I promessi sposi"*, e con lui D.M. Cananzi, *"Quanto è cieco il furore!"*. *Il realismo del diritto tra verità ed errore, leggendo Manzoni*, in *Riv. int. Fil. dir.*, 2015, 437 ss. Negli autori che seguono questo indirizzo interpretativo ricorre di solito il richiamo al verso dell'Adelchi (Atto V, scena III) in cui il diritto viene definito "feroce forza".

<sup>53</sup> I singoli personaggi, e con essi le diverse fattispecie criminose, sono esaminati in dettaglio da F. Lanzara, *Delitti e pene nei Promessi sposi. Studio critico alla luce del diritto moderno*, Cassino, 1958. Nelle celebri pagine dell'Introduzione al romanzo tra i responsabili di "malvagità e sevizie" viene citato persino il Re di Spagna Filippo IV.

come un abile ideatore di tipi criminali<sup>54</sup>. Lo stesso linguaggio usato per riferirsi a chi maneggia variamente il diritto, l'intero ceto dei giureconsulti, testimonia di un atteggiamento pessimistico di fondo: formalità, imbrogli, impicci nelle parole di Don Abbondio e di Azecca-garbugli, in precedenza il causidico nel *Fermo e Lucia*<sup>55</sup>, cabale o gabole in quello di Agnese, bricconerie, sono lessico ricorrente nel romanzo, ad indicare un pessimismo generalizzato verso le forme del diritto nella pratica<sup>56</sup>. Esemplare la contrapposizione tra le "cose chiare" e la capacità avvocatessa di imbrogliarle, nel capitolo XI del romanzo<sup>57-58</sup>. Unica possibile eccezione all'atteggiamento aspramente critico potrebbe essere l'attenuazione della critica del Verri contro i giuristi ed in particolare contro la dottrina penalistica, finalizzata a rafforzare la colpa dei magistrati.

Nella *Colonna infame*, infatti, questo approccio si sublima nella dura critica ai giudici, intesi come inquisitori e giudicanti. È loro esclusiva responsabilità individuale quanto accaduto. L'intrico di norme stratificate non può che significare che si sia voluta restringere la loro discrezionalità. Ma essi hanno abdicato all'imparzialità, si sono piegati a un'arbitrarietà che è il contrario della terzietà, hanno abusato dello strumento della tortura, non hanno voluto vedere ciò che poteva essere chiaro a tutti, «non cercavano la verità, ma volevano una confessione»; non solo volevano «fare morire atrocemente degl'innocenti», ma anche e soprattutto «farli morire colpevoli»; cercavano e dovevano trovare un capro espiatorio<sup>59</sup>. Ignoranza ed eventualmente buona fede sono inescusabili. I giudici non potevano non rendersi conto del male che si stava consumando davanti a loro e anzi con il loro apporto: disponevano del buon senso ma si sono inchinati al senso comune, hanno abdicato alla funzione istituzionale del giudizio penale e hanno deliberatamente preferito contribuire al clima di terrore per dare soddisfazione al popolino, rappresentato fin dall'inizio dalle "donnicciole" di Porta ticinese, rendendosi «complici o ministri d'una moltitudine», o almeno per rappresentare lo sforzo delle autorità nel contrasto alla peste. L'abuso delle regole è palese. Tra il bene e il male scelgono deliberatamente il secondo, verosimilmente per motivi politici. Il libero arbitrio li porta ad un processo e ad una condanna arbitra-

<sup>54</sup> Così M. Preve, *Manzoni penalista*, Torino, 1939 e da ultimo A. Francia, *La Milano giudiziaria del XVII secolo. Da Pietro Verri ad Alessandro Manzoni, il punto di vista della criminologia*, in *Rass. it. crimin.*, 2011, 6 ss.

<sup>55</sup> Su cui P. Frare, "Me ne lavo le mani". *La giustizia e il suo rovescio nel capitolo III dei "Promessi Sposi"*, in *Riv. st. manz.*, 2017, 77 ss.

<sup>56</sup> La letteratura sul tema è amplissima: v., ad es., G. Polimeni, "Proprio quelle sacrosante parole". *Discorso e giustizia nello studio di Azecca-garbugli*, in M. Biffi (a cura di), "Acciò che 'l nostro dire sia ben chiaro". *Scritti per Nicoletta Maraschio*, Roma, 2018, 845 ss. e *I nomi e la storia nei Promessi sposi*, in *Testo*, 2015, 29 ss. Prima G. Nencioni, *La lingua di Manzoni, avviamento alle prose manzoniane*, Bologna, 1993 e P. Frare, *Il potere della parola. Dante, Manzoni, Primo Levi*, Novara, 2010.

<sup>57</sup> Su cui ancora P. Frare, *op. cit.*, 81.

<sup>58</sup> Lucifredi, *op. cit.*, 17 ss., ipotizza ripercussioni delle vicende giudiziarie dell'autore sul suo pensiero e in particolare sulla disistima per gli uomini di legge, anche se conclude per l'esistenza di "caratteristiche eminentemente giuridiche del ragionamento, del metodo e del procedimento dialettico manzoniano": 165 ss. Vi è poi un gruppo di autori che considera Manzoni uno storico del diritto: da A. Visconti, *Il pensiero strico-giuridico di Manzoni*, in *Arch. st. lomb.*, 1919, 382 ss. a A. Sammassimo, *Chierici e pubblici poteri nei Promessi sposi di Alessandro Manzoni*, in *Jus*, 2017, 83 ss.

<sup>59</sup> Sul tema cfr., in particolare, G. Forti, C. Mazzucato, A. Provera, A. Visconti, *L'ombra delle 'colonne infami', La letteratura e l'ingiustizia del capro espiatorio*, Milano, 2022 e ivi soprattutto i contributi di P. Frare, *Fermare il contagio mimetico. Gasparo Migliavacca nella "Storia della colonna infame"*, 3 ss. e G. Forti, *Il "fracasso e l'urto delle passioni" in "cuori che rimangono nella notte"*, 21 ss. La logica del capro espiatorio si deve, come noto, a R. Girard, *Le bouc émissaire*, Paris, 1982, trad. it., Milano, 1994.

ri, al di là della ineliminabilità dell'errore umano. Da giudici si trasformano in complici. Si rendono consapevolmente responsabili di una vera e propria passione, costruita sull'esempio di quella di Cristo, che un autore ha individuato come modello della tragedia in Manzoni, non solo nella *Colonna Infame*, ma anche nell'*Adelchi*, con riguardo alla vicenda di Ermengarda<sup>60</sup>.

L'invettiva contro i giudici si estende alle vittime, accusate di non aver saputo resistere alle pressioni e ceduto alla logica mimetica perversa, denunciando altre persone innocenti nel tentativo di salvare sé stesse, non resistendo alla violenza o alla minaccia. Mora e Piazza ricorrono alla calunnia, sia pure sotto tortura, cedendo al contagio mimetico, anch'essi mal esercitando il libero arbitrio, come don Abbondio nel romanzo non resiste alle minacce dei bravi e dell'Innominato. Viceversa, Migliavacca è un vero martire, in quanto ricusa responsabilmente la calunnia, non vuole creare altre vittime, non si piega alla logica della mimesi, come Ermengarda, che rifiuta ogni forma di vendetta verso il marito, preferendo non estendere la sofferenza ad altri e subire l'ingiustizia, o come il senatore Marco nel *Conte di Carmagnola*.

La cultura delle regole dell'illuminismo prerivoluzionario non appare in primo piano in Manzoni<sup>61</sup>: le norme per limitare l'uso della tortura non mancavano, ma sono state violate e distorte in infiniti modi. La fonte dell'ingiustizia, del male, è nelle coscienze individuali. Il centro del discorso morale manzoniano è rappresentato esclusivamente dalla responsabilità individuale, che consente comunque una scelta all'agente, anche in presenza di coercizione fisica o morale. Quale che sia l'esito delle sofisticate analisi penalistiche contemporanee sul rapporto tra responsabilità ed evitabilità o di resistenza alla spinta coercitiva<sup>62</sup>, agli occhi di Manzoni il dovere di resistere si radica nell'integrità della coscienza e non ammette giustificazioni, autoinganni, esimenti riconducibili alla furia delle passioni<sup>63</sup>. Se l'uomo si discosta dalle regole morali, che coincidono con l'idea di giustizia divina, può dipendere anche da vincoli sociali di gruppo, che nella specie possono essere la fonte di meccanismi di populismo punitivo<sup>64</sup>, ma non vi è scusante per la libertà decisionale che in ultima analisi si riporta alla dignità umana<sup>65</sup>. Né l'interprete e l'operatore del diritto sono in alcun caso esenti da discrezionalità, quale che sia il dettaglio delle regole applicabili, neppure quando si può pensare che siano state rese analitiche proprio per limitarla.

Questa lettura, verosimilmente l'unica possibile, apre la via a diversi ordini di considerazioni, non tutte qui rilevanti.

6. – Anzi tutto, può essere vero che, a fronte di tanta rigidità, che impone all'uomo scelte eticamente inderogabili e pretende, se non l'eroismo, la capacità di resistenza individuale a prescindere dal contesto, l'unico personaggio ad uscire vincente dalla produzione manzoniana potrebbe essere davvero Don Abbondio, come sostiene Sciascia<sup>66</sup>: in un quadro di prevaricazioni,

<sup>60</sup> G. Lonardi, *Ermengarda e il pirata: Manzoni, dramma epico, melodramma*, Bologna, 1991.

<sup>61</sup> Tra l'altro nota S. Cotta, *Ombre e luci del diritto*, cit., 10 ss., come l'autore sembri guardare con simpatia alle consuetudini, almeno nell'episodio dello scontro di Lodovico con il suo avversario (cap. IV), salvo poi arretrare di fronte alle loro contraddizioni: questa apparente inclinazione evidenzerebbe il superamento della formazione illuministica ed il prevalere dello storicismo romantico.

<sup>62</sup> Cfr., per tutti, G. Forti, *Il "fracasso e l'urto delle passioni"*, cit., 32 ss.

<sup>63</sup> Si rinvia ancora all'acuta analisi di G. Forti, *op. cit.*, 49 ss.

<sup>64</sup> G. Donati, *La criminalizzazione dell'"Altro di troppo"*, in G. Forti et al., *L'ombra della colonna infame*, cit., 66 ss.

<sup>65</sup> V., sul punto, anche A. Provera, *Le passioni perverse nell'atroce giudizio*, in G. Forti et al., *op. ult. cit.*, 62.

<sup>66</sup> L. Sciascia, *Cruciverba*, Milano, 1983, 99.

ingiustizie procedurali e sostanziali, sopravvive a ogni temperie con la pavidità, il compromesso con la coscienza, l'opportunismo, non comprende il richiamo al dovere del Cardinal Federigo e, a ben vedere, neppure il suo linguaggio<sup>67</sup>. Il rigore di una morale intransigente finisce col dipingere in effetti un impietoso ritratto di una italianità conformista e squallida. Il rovescio del concetto perentorio e univoco di giustizia, quasi avulso dalla dimensione spazio-temporale, proclamato lungo tutto il percorso di una vita letteraria.

In secondo luogo, apparentemente, anche la rivoluzione come strumento di mutamento radicale delle regole è inutile o addirittura da condannare<sup>68</sup>, salvo che nel caso della guerra di indipendenza italiana, che rappresenta solo una rivendicazione nazionale e non una sovversione dell'ordine politico. Come, del resto, il farsi giustizia da sé di fronte alla prevaricazione del potere, la tentazione di Renzo<sup>69</sup>. Ma non sembra esservi posto, nello spettro delle soluzioni ragionevolmente accessibili per attenuare, se non azzerare, l'esposizione individuale alla responsabilità, neppure per riforme moderate e graduali<sup>70</sup>. Nella visione teleologica della storia del Manzoni l'inverarsi della Provvidenza pare bloccare le dinamiche evolutive, lasciando la monade della persona sola davanti alle scelte tra bene e male, con la responsabilità, se non il dovere, di opporre rifiuti alle manifestazioni dell'ingiustizia e anche solo al conformismo emulativo. Tra l'altro, qualche importante pagina manzoniana lascia intendere una refrattarietà dell'autore anche all'inserimento dell'individuo in quelle che si chiameranno poi le formazioni sociali, almeno nella loro conformazione seicentesca e a maggior ragione feudale di ceti, consorzierie, gruppi di potere e simili<sup>71</sup>.

Davanti alla staticità della giustizia come valore quasi astorico, è forse l'idea stessa di diritto come manifestazione dell'opera dell'uomo ad essere oggetto di scetticismo o pessimismo, più che lo sviamento dei fini del processo penale, correlato all'uso della tortura, o il lavoro del ceto dei giuristi.

A questo punto, però, è lecito interrogarsi sul peso della cultura illuministica in Manzoni. Il superamento della fiducia ottimalistica nella primazia della legge è ben compatibile, come si è detto introduttivamente, con l'epoca storica in cui l'autore vive, di decenni successiva alla disillusione post-rivoluzionaria, oltre che alla codificazione. L'esperienza del terrore attesta che leggi inique o sbagliate possono esistere. Del repertorio di un illuminista moderato sono anche l'enfasi sull'arbitrarietà dei giudici, sulla necessità di limitarne la discrezionalità, anzi l'arbitrio, l'invocazione di rigorosa terzietà. Il tentativo di ancorare il concetto di giustizia non all'esperienza ma al dover essere e la ricerca della assolutezza delle categorie morali sono riconducibili al pensiero kantiano, probabilmente letto attraverso Rosmini<sup>72</sup>. Persino la identifi-

<sup>67</sup> *I promessi sposi*, cap. XXV.

<sup>68</sup> Prima ancora del saggio sulle due rivoluzioni, cfr. il *Dialogo dell'invenzione*, Milano, 1850, ed ivi in particolare le pagine dedicate a Robespierre. L. Sciascia (cap. XIII, *Manzoni e il linciaggio del Prima*, in *Opere*, Milano, 1990, vol. III (1984-1989), 927 ss.) richiama anche, citando Cristoforo Fabris, la sfortunata partecipazione di Manzoni al tumulto che porta all'assassinio del ministro, il 24 aprile 1814, come tormentata concausa del suo pensiero sulle rivoluzioni.

<sup>69</sup> Su cui cfr., ad es., P. Frare, *La via stretta. Vendetta, giustizia e perdono nei "Promessi sposi"*, in G. Forti, C. Mazzuccato, A. Visconti, *Giustizia e letteratura*, II, Milano, 2014, 38 ss.

<sup>70</sup> Cfr. le considerazioni di R. Ruggiero, *Etica e diritto nella Storia della Colonna infame*, in G. Distaso, P. Guarnagna, V. Masiello (a cura di), *Lettere ed arti. Essays in honor of Raffaele Cavaluzzi*, Bari, 2009, 372.

<sup>71</sup> V. ancora M.A. Cattaneo, *Carlo Goldoni e Alessandro Manzoni*, cit., 176 e A. Carrino, *Illuminismo e diritto penale in Alessandro Manzoni e Carlo Goldoni*, in *Nord e Sud*, 1988, 225.

<sup>72</sup> V., in tema, M.A. Cattaneo, *op. ult. cit.*, 152 ss. e 194 ss.

cazione del piano morale con quello religioso può trovare un precedente in Voltaire<sup>73</sup>.

La superiorità della religione rispetto alla legge nella ricerca della giustizia, per effetto dei bilanciamenti con altri valori ed esigenze, come ordine o sicurezza, da parte della seconda<sup>74</sup> non è facile da conciliare con i canoni illuministici. Qualche dubbio può sollevare anche il senso di impotenza umana davanti al potere, che aleggia nel romanzo come pure nella *Colonna infame* e con accenti diversi nelle tragedie. L'Illuminismo, in qualsiasi contesto ordinamentale, trabocca invece di volontarismo, di ottimismo riformatore o rivoluzionario. La menzione del fenomeno dell'eccessiva sedimentazione di testi legislativi è invece ambigua, perché se per qualche aspetto ha valenza critica, serve a Manzoni anche per contestare all'apparato giudiziario la ricerca della discrezionalità che ritiene che il legislatore abbia voluto circoscrivere.

Sulle ascendenze voltairiane della cultura illuministica del giovane Manzoni sono state scritte molte pagine, a partire da quelle di Benedetto Croce<sup>75</sup>, riferite soprattutto al rapporto tra la commedia *Le droit du seigneur* e il romanzo. Questa vena di ricerca è stata sviluppata da molti altri e riassunta efficacemente da Mario A. Cattaneo<sup>76</sup>, che si sforza di valorizzare l'apporto manzoniano al pensiero illuminista<sup>77</sup>. Taluni, tra i quali Italo Calvino, hanno sostenuto enfaticamente che il Manzoni illuminista e il Manzoni provvidenzialista sono in realtà uno solo<sup>78</sup>. Non sono neppure mancati richiami ad assonanze kantiane o humiane<sup>79</sup>.

Altre correnti di pensiero ritengono invece la componente illuministica recessiva rispetto alla matrice cattolica, enfatizzando o meno la radice giansenistica di quest'ultima, che peraltro pare sostanzialmente superata dalla assidua e quasi ossessiva presenza del libero arbitrio nella dialettica tra giustizia ed ingiustizia, ricorrente pressoché in tutte le opere di Manzoni. Croce la ricollega però all'approccio «moralmente rigidissimo e meticoloso»<sup>80</sup>, sia pure in un contesto di critica indirizzata essenzialmente verso i limiti del metodo storico utilizzato. Ben più polemica la posizione di Nicolini<sup>81</sup>, che contesta all'autore milanese un moralismo ottuso, al di là dell'infedeltà della ricostruzione storica. Ancora più caustico Cordero<sup>82</sup>, che bolla Manzoni di atletismo vocale, di moralismo codino, di falsificazione storica, di occultamento dell'ottusità ecclesiastica<sup>83</sup>, e

<sup>73</sup> *Ivi*, 156.

<sup>74</sup> *Osservazioni sulla morale cattolica*, 1855, Parte II.

<sup>75</sup> *Alessandro Manzoni*, Bari, 1958, cap. VI (ma si tratta in realtà di uno scritto del 1926). Ma cfr. anche quelle di Riccardo Bacchelli, *Alessandro Manzoni*, Milano, 1960, 1964, 41 ss. e 115.

<sup>76</sup> *Carlo Goldoni e Alessandro Manzoni*, cit., 218 ss., che reperisce anche un collegamento tra *Il cinque maggio* e la tragedia *Alzire* di Voltaire.

<sup>77</sup> Di orientamento neo-guelfo che tenta di conciliare il razionalismo con i principi morali e religiosi parla A. Visconti, *Il pensiero storico-giuridico di Alessandro Manzoni nelle sue opere. Studio di storiografia giuridica del secolo XIX*, in *Arch. st. lomb.*, 1919, 384 ss.

<sup>78</sup> I. Calvino, *I promessi sposi: il romanzo dei rapporti di forza*, in *Una pietra sopra. Discorsi su letteratura e società*, Milano, 1995, 334.

<sup>79</sup> V., ad es., E. Opocher, *Lo "scetticismo giuridico" del Manzoni*, cit., 57. Ma sui rapporti con pensiero kantiano v. anche A. Galletti, *Alessandro Manzoni*, Milano, 1927, 1958, 199 ss. e L. Tonelli, *Manzoni*, Milano, 1928, 1984, 161 ss.

<sup>80</sup> *Op. cit.*, 35.

<sup>81</sup> F. Nicolini, *Peste e untori nei "Promessi sposi" e nella realtà storica*, Bari, 1937.

<sup>82</sup> F. Cordero, *La fabbrica della peste*, Roma-Bari, 1984.

<sup>83</sup> In particolare con riferimento alla chiamata papale dei Franchi contro i Longobardi e a varie fasi della vicenda descritta nella *Colonna infame*: in particolare con riguardo al trattamento riservato al capitano Padilla dal Senato, ingiustificatamente favorevole secondo Manzoni, nonostante la sua detenzione per due anni, pur in pre-

più in generale di collocare ogni vicenda analizzata in un vuoto metafisico, privo di qualunque connotazione storica, sociale, economica<sup>84</sup>. Di ben altro segno l'antimanzonismo di Gramsci<sup>85</sup>, che gli contesta un atteggiamento falsamente simpatetico verso gli "umili" e le "classi subalterne" che mal celerebbe un classismo di fondo.

La valutazione di compatibilità tra influenze illuministiche e morale cattolica, soprattutto nella chiave della giustizia, è estremamente opinabile: il coro di voci dissonanti è assordante. I contrari all'armonia dei due indirizzi fanno leva sulla difficoltà di conciliare la morale della coerenza con quella della tolleranza, il liberalismo con la teocrazia<sup>86</sup>. Altri, in posizione intermedia, ritengono prevalente la matrice illuminista ma concedono la mancanza di una adeguata storicizzazione nella narrazione manzoniana<sup>87</sup>. Molti commentatori valorizzano la dimensione cattolica, in quanto sensibile alle tragedie della storia recente<sup>88</sup>, o capace di far affiorare in maniera rivoluzionaria la necessità della responsabilità della società verso l'individuo<sup>89</sup>, o infine aperta al controllo delle o al contrasto alle passioni<sup>90</sup>.

Questa tematica ad alta intensità ideologica, che ha affaticato anche troppo i numerosi esegeti del Manzoni, può forse passare in secondo piano alla luce di considerazioni di carattere almeno in parte storico.

La vera scriminante tra gli Illuministi del '700 e Manzoni è rappresentata dal compimento della Rivoluzione, dall'avvento della restaurazione, dal nuovo quadro delle fonti dopo la codificazione e la nascita delle costituzioni. Si tratta di una linea di demarcazione che segna in profondità il lavoro degli intellettuali, separati da un abisso storico ed istituzionale, prima e più che da barriere ideologiche. L'ottimismo riformatore, nelle due versioni gradualistica e radical-rivoluzionaria, il razionalismo idealistico o utilitaristico, la fiducia nella trasformazione della sovranità cedono il posto ad una rassegnazione venata di cinismo. In particolare nell'Italia della prima metà del nuovo secolo, dove il giogo straniero è stato ripristinato con poche speranze di rovesciamento, il ripiegamento sulla sfera individuale pare necessitato. È l'Illuminismo stesso a mutare natura, non subendo una eterogenesi dei fini ma arretrando davanti agli sviluppi della storia. Nel

---

senza di prove della sua assenza da Milano, e le ovvie ripercussioni sui rapporti tra gli occupanti e il ceto di governo locale: cfr. 174 ss. e 296 ss.

<sup>84</sup> Su questo filone di pensiero v. G. Oliva (a cura di), *L'antimanzonismo*, Milano, 2009.

<sup>85</sup> *Quaderni del carcere*, Torino, 1948-1951, 1977, ad es. 14 (§§ 39 e 45) e 23 (§ 51), 8 (§ 13), 3 (§ 148) e 11 (§ 56), rispettivamente in vol. 3, 1696-7 e 1701-3; vol. 3, 2244-7; vol. 2, 945 e vol. 1, 402-3 e vol. 2, 1483. Sul tema rimane importante N. Sapegno, *Manzoni tra De Sanctis e Gramsci*, in *Ritratto di Manzoni e altri saggi*, Roma-Bari, 1992, ma v. anche D. Mezzina, *Alessandro Manzoni*, in *Dizionario gramsciano*, Bari, 2009.

<sup>86</sup> Cfr., ad es., M.L. Ghezzi, *Illuminismo e diritto penale in Goldoni e Manzoni: Uno studio di Mario A. Cattaneo*, in *Sociol. dir.*, 1987, 149, 154 ss. Ma anche A. Marongiu, Muratori, Beccaria, Pietro Verri, cit., 751 ss., lo considera estraneo alla tradizione illuministica italiana, cui lo contrappone. Minori autori ottocenteschi su questa linea sono esaminati (e confutati) da M.A. Cattaneo, *op. ult. cit.*, 239-244.

<sup>87</sup> Come D.M. Cananzi, "Quanto è cieco il furore!", cit., 451 ss.

<sup>88</sup> Così L. Sciascia, *La Colonna infame, introduzione al volume del Manzoni*, Milano, 1985.

<sup>89</sup> Come C. Cases, *I "Promessi sposi" e la critica progressista*, Notiziario Einaudi, 1956, 5 ss.

<sup>90</sup> Come A. Passerin d'Entrèves, *Beccaria, Manzoni e la giustizia penale, Obbedienza e resistenza in una società democratica*, Milano, 1970. Con qualche sforzo si può collocare in questa posizione anche l'*Apologia manzoniana* di C.E. Gadda, Milano, 1927, ora in *Il tempo e le opere. Saggi, note e divagazioni*, a cura di D. Isella, Milano, 1982, 19-30, su cui ampia letteratura: v., ad es., P. Gibellini, *Gadda, la linea lombarda e le polemiche sul Manzoni*, in *L'antimanzonismo*, Atti del Convegno di Chieti, 15-17 maggio 2008, Milano, 2009, 320 ss. e A. Bertoni, *Gadda e l'Apologia manzoniana*, 2021, 29 ss.

contesto britannico la versione utilitaristica non solo non subisce appannamenti ma viene portata da Bentham a importanti sviluppi istituzionali; in Francia gli intellettuali devono interrogarsi sul fallimento istituzionale dell'Illuminismo, almeno nella sua versione radicale<sup>91</sup>, riscoprire la storia rivoluzionaria dopo la parentesi napoleonica e prepararsi a reagire alla restaurazione reintroducendo istituzioni rappresentative<sup>92</sup>; in Germania la dottrina filosofico-giuridica post-kantiana si concentra sul valore dell'individuo, ma nella prospettiva del trasferimento di razionalità da questo allo Stato, prima che il positivismo formalistico finisca col deificarlo<sup>93</sup>; in Italia, all'atmosfera vivace e creativa della stagione prerivoluzionaria subentra un cupo pessimismo<sup>94</sup>, in cui la sconfitta delle forze rivoluzionarie, confermata dall'insuccesso dei moti degli anni 1820-21, non lascia intravedere per decenni altro che ritocchi ai regimi monarchici imposti dal Congresso di Vienna<sup>95</sup>. La sfiducia degli intellettuali liberali in un mutamento dello status quo più che giustifica l'attenuazione dell'interesse per riforme istituzionali da perseguire mediante strumenti normativi e la chiusura su orizzonti di responsabilità individuale, in cui "piccola morale" e "grande morale" finiscono con il confondersi, pur partendo da piani diversi, come la *petite histoire événementielle* e il disegno storico generale. La svolta del secolo costituisce un vero spartiacque.

Nel caso del Manzoni, poi, la formazione agostiniana venata di giansenismo non può che contribuire alla massimizzazione della responsabilità individuale, e dunque ad una visione della giustizia imperniata sulla centralità della coscienza. Certo, in questo approccio il ripudio del determinismo si combina con una visione provvidenziale della storia, la cui causazione divina sembra strutturare un sistema rigido, ma non deterministico, nel quale però è riservato uno spazio centrale al libero arbitrio. Ne deriva un concetto di giustizia imperniato sulla scelta individuale, in cui trovano spazio perdono, riconciliazione e carità come progettazione del bene<sup>96</sup>. L'educazione morale dell'uomo diventa così fondamentale, in quanto la ragione che presiede alla scelta va guidata da una forza trascendente, con il risultato che la giustizia divina comunque riesca prevalente. La religione opera direttamente sulle persone<sup>97</sup> e quindi tende al miglioramento del corpo sociale che da esse è composto, senza usare costrizione, in certo modo con una forza gentile, mentre la politica e le istituzioni si confrontano con la società stessa, e spesso non sono modificabili – come si è detto – né in forma palingenetica con la rivoluzione, né con le riforme graduali né tanto meno con l'uso della forza da parte di singoli individui.

---

<sup>91</sup> Cfr. J. Israel, *Revolutionary Ideas. An Intellectual History of the French Revolution from the "Rights of Man" to Robespierre*, Princeton, N.J., 2014, trad. it., Torino, 2015, cap. XXV.

<sup>92</sup> V., in breve, P. Viola, *L'Ottocento, in Storia moderna e contemporanea*, vol. III, Torino, 2000, 19 ss. e D. Roche, *La France des Lumières*, Paris, 1993.

<sup>93</sup> V., per tutti, G. Fassò, *La filosofia del diritto dell'Ottocento e del Novecento*, Bologna, 1988, 75 ss.

<sup>94</sup> Cfr., ad es., S. Corsi, S. Woolf (eds.), *The European Enlightenment in Italy and the Enlightenment Studies in a Cosmopolitan Century*, London, 1972.

<sup>95</sup> Basti anche qui il richiamo al solo C. Ghisalberti, *Dall'antico regime al 1848*, Roma-Bari, 1994, cap. V.

<sup>96</sup> V. le pagine di L. Eusebi, "I promessi sposi": quasi un codice della giustizia riparativa, in G. Forti, C. Mazzucato, A. Visconti (a cura di), *Giustizia e letteratura*, cit., II, 55, 74 ss.

<sup>97</sup> Cfr. le idee sviluppate da G. Cavallini, *Alcune osservazioni su religione e giustizia in Manzoni*, in C. Marchiori (a cura di), *Critica e linguistica tra '700 e '900. Studi in onore di Mario Puppo*, Genova, 1989, 171, 174 ss.

## 'Commozione e raziocinio' in Beccaria e Manzoni

di Silvia Larizza \*

1. – Non è semplice fare emergere quale idea di giustizia serpeggi nell'opera di Cesare Beccaria e in quella di Alessandro Manzoni<sup>1</sup>. Il raffronto tra Autori di opere così imponenti è particolarmente arduo, tanto più che quando Alessandro Manzoni consegna alle stampe la *Storia della colonna infame* sono passati quasi ottanta anni dalla pubblicazione del capolavoro di Cesare Beccaria. In aggiunta, i principi liberali propugnati dal grande illuminista si erano parzialmente invernati grazie, innanzitutto, all'avvio del processo di codificazione che, sancendo il primato della legge, overosia la legalità dei delitti e delle pene, si poneva quale efficace strumento di delimitazione del potere statale. Posta questa premessa, possiamo peraltro affermare che punti di contatto, di convergenza, di continuità tra i due Autori esistono e sono, anche, rilevanti<sup>2</sup>.

Si può pensare che la trasmissione dei principi liberali che caratterizzano l'opera di Beccaria sia stata particolarmente agevole dal momento che Alessandro Manzoni era figlio di Giulia Beccaria, nipote, quindi, di Cesare Beccaria. La presenza di quest'ultimo nella formazione intellettuale e culturale di Alessandro Manzoni è certa tant'è che nel terzo capitolo della *Storia della colonna infame* si allude a «Quel libriccino *Dei delitti e delle pene* che promosse, non solo l'abolizione della tortura, ma la riforma di tutta la legislazione criminale ...»<sup>3</sup>. Ma c'è di più: nella stesura non data alle stampe della *Storia della colonna infame* che seguiva – quale Appendice storica – il Fermo e Lucia il riferimento a Cesare Beccaria e all'importanza della sua opera, cui si attribuisce il merito di avere affrontato la questione criminale con '*commozione e raziocinio*'<sup>4</sup>, è particolarmente indicativo dell'assimilazione delle idee del grande Illuminista.

Il riconoscimento del valore dell'avo materno, l'esplicito e diffuso tributo espresso denota, in aggiunta, coraggio da parte di Alessandro Manzoni; difatti, non si deve dimenticare che *Dei*

---

\* Già Professore di Diritto penale e di Criminologia presso l'Università degli Studi di Pavia.

<sup>1</sup> In merito cfr. AA.VV., *Da Beccaria a Manzoni. La riflessione sulla giustizia a Milano: un laboratorio europeo*, a cura di G. Panizza, Cinisello Balsamo, 2014.

<sup>2</sup> Sulla penetrazione dei principi beccariani dell'umanitarismo, dell'oggettivismo penale e della laicità nelle codificazioni preunitarie cfr. E. Dezza, *La risposta del legislatore. Riforme e restaurazioni nella giustizia penale dopo Beccaria*, in AA.VV., *Da Beccaria a Manzoni*, cit., 94 s.

<sup>3</sup> A. Manzoni, *Storia della colonna infame*, con *Introduzione* di M. Cucchi, Milano, 2021, cap. III, 38. I riferimenti operati nel testo sono a questa edizione.

<sup>4</sup> A. Manzoni, *I Romanzi*, vol. I, *Fermo e Lucia. Appendice storica su la colonna infame*, a cura di S.S. Nigro, con la collaborazione di Ermanno Paccagnini per la *Appendice storica su la colonna infame*, Milano, 2002, 634, nn. 35 e 36, così si esprime: «Venne finalmente un ingegno, il quale, se ci è lecito il dirlo, a cui che sia paragonato, non discende mai al secondo ordine; e riproducendo con quella originalità che è naturale al genio gli argomenti già proposti, e aggiungendone di nuovi ed immortali; riunendo, con una ragione profonda, che agli intellettuali superficiali o sistematici potè sembrar confusione di cose, o un meschino trovato rettorico, riunendo, dico, la commozione e il raziocinio; sommergendo, per così dire nella evidenza, nella vasta precisione, nella santità dell'assunto generale alcune inesattezze particolari di fatto, alcune congetture precipitate, o rendendo splendidi pure i difetti con lo splendore del genio sempre presente; potè far diventare senso comune ciò che era paradossoso; e ciò che è ancor più bello, potè farlo trionfare nel fatto. Affrettò il trionfo della ragione e della umanità sopra un errore, che antico ormai, e scosso da molte parti, sarebbe più tardi caduto anche sotto i colpi di men gagliardi assalitori: giacché, in questo mondo dove tutto finisce, anche l'errore è mortale».



*delitti e delle pene* era stato messo all'Indice<sup>5</sup> perché contrario ai principi della Chiesa dal momento che rivendicava al pubblicista e non al teologo lo stabilire ciò che è giusto e utile alla società<sup>6</sup>.

Alessandro Manzoni aveva, quindi, assorbito un *humus* che gli aveva permesso, munito di solide coordinate, di affrontare con rigore scientifico, ripercorrendolo sulla base di documenti ufficiali, il processo che si era svolto a Milano nel 1630 contro gli untori.

Nella *Storia della colonna infame* i fatti sono esposti nella loro cruda oggettività non concedendo nulla all'invenzione. Manzoni si allontana dai tratti del romanzo storico che<sup>7</sup>, sia pure parzialmente, aveva lambito la prima stesura<sup>8</sup> per offrirci un saggio storico–giuridico del processo contro gli untori, accusati di avere diffuso il morbo pestilenziale imbrattando con un unguento giallognolo i muri. Questo processo, come è noto, aveva già attirato l'attenzione di Pietro Verri con le sue *Osservazioni sulla tortura*; esso viene ripreso dalla vivida penna di Alessandro Manzoni che lo reinterpreta condannando non solo i tempi bui di atrocità, le leggi inique, ma chiamando al senso di responsabilità le coscienze dei vari attori che avevano commesso simili fatti<sup>9</sup>. Si può così cogliere un'impostazione differente, rivendicata dallo stesso Manzoni<sup>10</sup>: se in Verri, come d'altro lato in Beccaria, vi è la condanna delle istituzioni che si tramandano senza tentare di togliere loro di dosso la venerata ruggine, in Manzoni un forte biasimo si rivolge alle coscienze di quei singoli esecutori che non si sono opposti e hanno decretato arbitrarie condanne a morte al solo fine di placare quello che oggi, in termini moderni, chiamiamo l'allarme sociale. Si doveva razionalizzare e spiegare qualcosa che non è razionalizzabile, né spiegabile: il diffondersi di una grave epidemia di peste. Rinvenire un capro espiatorio che potesse svolgere una funzione catartica era essenziale e fu trovato in due sventurati<sup>11</sup>: il commissario Piazza e il barbiere Mora.

<sup>5</sup> *Dei delitti e delle pene* è stato, difatti, incluso a partire dal 3 febbraio 1766 nell'"Indice dei libri proibiti" decisi dalla Sacra Congregazione dell'Indice permanendovi fino alla soppressione dell'"Indice" decretata, due secoli dopo, dal Concilio Vaticano II. In merito, per ampi riferimenti, cfr. M. Pisani, *Cesare Beccaria e l'Index librorum Prohibitorum*, Napoli, 2013, *passim*.

<sup>6</sup> Cfr. C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, 5ª ed., Harlem, a cura di F. Venturi, Torino, 1970, 6. I riferimenti nel testo sono a questa edizione.

<sup>7</sup> Sulla difficoltà di catalogare la *Storia della colonna infame* in un preciso genere letterario cfr. C. Riccardi, *Introduzione*, in A. Manzoni, *Storia della colonna infame*, Milano, 1984, V.

<sup>8</sup> Sulla genesi della *Storia della colonna infame* di cui fu rinviata la stampa fino al 1842 cfr. C. Dionisotti, *Apunti sui moderni, Foscolo, Leopardi, Manzoni e altri*, Bologna, 1988, 248 s.; sulle tappe cronologiche che ne segnano la travagliata stesura cfr. G. Raboni, *Storia della Storia della Colonna infame*, in AA.VV., *Da Beccaria a Manzoni*, cit., 101 s.

<sup>9</sup> Per un articolato e ricco confronto delle differenti posizioni assunte dai due Autori nell'esaminare gli atti del 'processo agli untori' cfr. L. Garlati, «*Colpevoli di un delitto che non c'era*». *Il processo agli untori nella lettura di Verri e di Manzoni*, in *La Corte d'Assise nella storia*, 2011, 395 s.; più in particolare, 413 s.

<sup>10</sup> A. Manzoni, *Storia della colonna infame*, cit., 4-5, in questi termini descrive il suo diverso approccio: «Noi abbiamo cercato di metterla in luce, di far vedere che que' giudici condannaron degli innocenti, che essi, con la più ferma persuasione della efficacia delle unzioni, e con una legislazione che ammetteva la tortura, potevano riconoscere innocenti, e che anzi, per trovarli colpevoli, per respingere il vero che ricompariva ogni momento, in mille forme, e da mille parti con caratteri chiari allora com'ora, come sempre, dovettero fare continui sforzi d'ingegno, e ricorrere a espedienti, de' quali non potevano ignorare l'ingiustizia».

<sup>11</sup> T. Padovani, *Giustizia criminale*, 3, *Tortura*, Pisa, 2014, 241, sottolinea l'attualità dell'opera manzoniana osservando: «Ma ciò che rappresenta la 'struttura' di questa vicenda è ben altro, è l'abuso che si fa degli strumenti processuali e anche della tortura, e la volontà di placare animi esacerbati individuando in tutti i modi un colpevole, cioè ricercando un vero e proprio capro espiatorio. Ed è contro questo meccanismo che si rivolge

2. – Ma la *Storia della colonna infame* non si limita a una ricostruzione meticolosa, rigorosa, scientifica attraverso documenti ufficiali del processo contro gli untori: va ben oltre. È irrorata da una profonda indignazione morale<sup>12</sup>, da una passione civile, da 'commozione e raziocinio' per l'uomo come persona che ci tocca, commuove e coinvolge per una semplice ragione: le prevaricazioni del potere, il suo uso distorto a detrimento delle prerogative della persona sono sempre attuali e, a questo scopo, devono essere eretti argini garantistici. Da questa opera emerge nitidamente un modo di intendere la giustizia fatta per l'uomo che ne rispetti le prerogative e i diritti e che rinviene in Beccaria un punto di riferimento imprescindibile.

Se volessimo compendiare in poche parole quanto affrontato in questo mirabile testo lo sdegno del Manzoni si rivolge contro la deliberata e illegale utilizzazione della tortura per provare un delitto che non poteva essere provato in quanto inesistente.

La riflessione coinvolge, così, un punto imprescindibile concernente i criteri di criminalizzazione da parte del legislatore, punto che, seppur non analizzato ma semplicemente posto, fa da sfondo e anima la trattazione della seconda questione: l'uso o, meglio, l'abuso che è stato fatto della tortura per fini completamente estranei all'accertamento della verità<sup>13</sup>, ma solo per potere dare in pasto all'opinione pubblica (la fiera che aveva una grande fame) un colpevole di quella drammatica pestilenza che seminava morte e sgomento.

Ma lo sforzo ricostruttivo non esaurisce il contenuto del saggio storiografico; l'Autore va ben oltre esprimendo giudizi valutativi su punti nodali e ineludibili del diritto penale e processuale penale quali quello sui delitti inesistenti; sull'utilizzazione della tortura; sull'arbitrio dei giudici.

Temi questi compiutamente trattati e sviluppati da Cesare Beccaria che chiamano in causa i rapporti tra autorità e individuo, tra Stato e persona. Non è fuor di luogo rilevare che *Dei delitti e delle pene* compie davvero una rivoluzione nel panorama culturale politico di quell'epoca: i ruoli, fino a quel momento dominanti, si capovolgono e l'uomo non è più visto come suddito, sottoposto anche in maniera arbitraria all'autorità dello Stato, ma come persona<sup>14</sup>. È l'uomo nella sua dimensione sociale a divenire, finalmente, il punto di riferimento obbligato attorno al quale deve ruotare l'attività statale<sup>15</sup>.

---

l'attenzione del Manzoni. Bisogna badare bene a che non si identifichi una falsa causa, rimossa la quale si pensa di aver risolto ogni problema. Ma in realtà rimosso quell'istituto, rimosso quell'aspetto, rimangono in piedi tutti gli abusi che si possono continuare ad effettuare, quindi c'è un problema perenne nel processo penale che non può essere confuso e mescolato superficialmente con la questione della tortura».

<sup>12</sup>C. Dionisotti, *Appunti sui moderni, Foscolo, Leopardi, Manzoni e altri*, cit., 248, ritiene che la fortuna di questo libro: «è dovuta al riconoscimento in quel testo della stessa indignazione che ha finito col suscitare nell'età nostra il malgoverno della giustizia».

<sup>13</sup>La lunga esposizione delle pratiche di tortura che hanno caratterizzato lo svolgimento del processo agli untori con ricchi e pertinenti riferimenti alla dottrina che nell'arco di secoli si è occupata di questa prassi crudele è mossa dall'intento di dimostrare che nel 1630 fu utilizzata in maniera completamente arbitraria, fuori dalle regole che, anche in quel periodo, ne disciplinavano l'uso, per finalità completamente estranee, solo mossa da passioni perverse.

<sup>14</sup>Sulla 'nuova' concezione dei rapporti tra Stato e individuo cfr. S. Larizza, *Cesare Beccaria e il principio di stretta necessità in diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 2077.

<sup>15</sup>A. Cavanna, *Giudici e leggi a Milano*, in AA.VV., *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Bari, 1990, 168, vede nell'opera di Beccaria lo spostamento del baricentro della storia dalla forza alle idee: «A una idea: quella dell'uomo come fine, perno di uno Stato spersonalizzato che attraverso il diritto ne garantisca la libertà».

Questo 'nuovo' tipo di rapporti si manifesta in maniera icastica e incisiva nel § XX, dalla intitolazione, forse, non casuale: '*Violenze*', laddove con appassionate e, nel contempo, ferme parole, Beccaria afferma: «Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa»<sup>16</sup>. In questo passo l'Autore sembra proprio alludere alla violenza che le leggi, quando risultino «stromento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggera necessità»<sup>17</sup> possono svolgere nei confronti dell'uomo, considerandolo cosa, mezzo. In questa nuova concezione la persona non potrà mai risultare strumento per la realizzazione dell'interesse pubblico.

Il rispetto della dignità della persona in quanto tale viene ribadito in diversi punti del libriccino. L'uomo, considerato nelle sue relazioni con lo Stato, nella visione di Beccaria è sempre un *prius*, qualcosa che preesiste, ed è sempre un fine.

È questo il significato rivoluzionario di *Dei delitti e delle pene* che emerge proprio nell'appassionata rivendicazione, presente in tutta l'opera, dei diritti dell'uomo, che sono di tutti, senza alcuna distinzione, ad esempio, di censo, e alla cui tutela la legge è deputata.

*Dei delitti e delle pene* segna, così, un passaggio fondamentale nel riconoscimento dei diritti inalienabili dell'uomo affermando l'esigenza che siano garantiti; e proprio questi stessi principi danno impulso e vigore alla *Storia della colonna infame*. Su questo terreno si può ravvisare una formidabile convergenza tra i due Autori in relazione a una idea di giustizia che pone al centro l'uomo come valore in sé da rispettare, proteggere, valorizzare, principio e fine dell'attività statale. Anche Alessandro Manzoni mette al centro di tutto l'uomo e la sua opera si muove nel segno di una accesa contestazione del predominio dei potenti, dei sovrachiatori volta a farne emergere i soprusi.

3. – Volendo effettuare un confronto tra i due grandi Autori è utile soffermarci, seppur brevemente, su quei tre temi prima solo individuati: i delitti inesistenti, l'utilizzazione delle pratiche di tortura, l'arbitrio dei giudici.

Partiamo dal primo che funge da presupposto dell'intero saggio storico-giuridico di Alessandro Manzoni: delitto inesistente. Già Beccaria aveva parlato nel § XXXI dei delitti chimerici<sup>18</sup>, overosia di quei delitti che, non avendo un substrato naturale, oggettivo, non recando modifiche palpabili alla realtà esterna, non possono essere provati. Risolvendosi il diritto penale in uno strumento limitativo della nostra libertà va usato in maniera razionale e parsimoniosa. Se un delitto non può essere provato, il legislatore non deve prevederlo; diversamente, realizza un sopruso.

Alessandro Manzoni affronta nella *Storia della colonna infame* un argomento grave e sconcertante: la creazione di un delitto *ad hoc*, che non esiste, tesa solo a placare e a dare soddisfazione all'opinione pubblica<sup>19</sup>. Ad un'opinione pubblica che manifesta una cogente necessità che

<sup>16</sup> C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., 50.

<sup>17</sup> *Ivi*, Introduzione, 9.

<sup>18</sup> C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., 75.

<sup>19</sup> Paragonata in diversi passi della *Storia della colonna infame* alla "fiera"; la fiera che ha fame, che è assetata di sangue. Per questa assimilazione dell'opinione pubblica a una fiera, estesamente, P. Frare, *Fermare il contagio mimetico. Gaspare Migliavacca nella «Storia della colonna infame»*, in AA.VV., *L'ombra delle 'colonne infami'. La letteratura e l'ingiustizia del capro espiatorio*, a cura di G. Forti, C. Mazzucato., A. Provera, A. Visconti, Milano, 2022, 4.

si individui un capro espiatorio su cui possa riversarsi la colpa di quanto si sta verificando<sup>20</sup>. La diffusione di morbi pestilenziali non sarebbe l'esito di una calamità naturale, né di una vendetta di Dio, ma dipenderebbe dall'opera degli uomini che diffondono proditoriamente questi morbi tra la collettività<sup>21</sup>.

Già questo primo punto è contestato da Manzoni in quanto confliggente con la prospettiva del diritto penale moderno inaugurata da Beccaria, che limita la nozione di delitto a tutto ciò che possenga un substrato empirico, verificabile, dannoso per la collettività<sup>22</sup>. Nella Premessa alla *Storia della colonna infame* Alessandro Manzoni, citando l'opera di Pietro Verri, ricorda come tramite tortura si era potuto «estorcere la confessione d'un delitto, fisicamente e moralmente impossibile»<sup>23</sup>, e, sempre nella stessa, scrive: «Dio solo ha potuto vedere se que' magistrati, trovando i colpevoli d'un delitto che non c'era, ma che si voleva, furon più complici o ministri d'una moltitudine»<sup>24</sup>. È chiaro che la creazione di delitti *ad hoc* con l'individuazione di soggetti innocenti cui è affidato il ruolo di capro espiatorio è germinata dall'arbitrio, dal sopruso dove l'uomo non è considerato persona, ma mezzo per il raggiungimento di certe finalità. Uomo senza diritti, strumento in mano ai potenti<sup>25</sup>.

4. – Dopo questo primo attacco frontale alla libertà dell'uomo mediante la costruzione di delitti inesistenti ne viene sferrato uno nuovo. Infatti, una volta asserita l'esistenza del delitto, esso va provato. E qui la situazione si presenta assai complicata dal momento che è arduo fornire la prova di qualcosa che non esiste. Si affaccia subito un problema: come può il presunto autore essere condannato per qualcosa che –non esistendo– non può avere commesso? Ed è questo un punto cruciale dal momento che, sotto il manto di un'apparente legalità<sup>26</sup>, si consumano ulteriori soprusi, ulteriori illegalità.

Anche i delitti inesistenti vanno provati rispettando le formalità del rito. Si spalanca ancora una volta un varco – esteso – all'arbitrio, all'ingiustizia, alla reificazione dell'accusato. Evidentemente, dopo ore trascorse a negare con forza e veemenza l'accusa di avere diffuso le unzioni pestifere, la via maestra che porta all'ammissione è quella di infliggere 'tormenti' sempre più acuti,

---

<sup>20</sup> Sulla problematica e sempreverde tematica del capro espiatorio cfr. AA.VV., *L'ombra delle 'colonne infami'*, cit., *passim*. Il ricco volume, attraverso il riferimento a tre opere letterarie, tra cui, *in primis*, quella di Alessandro Manzoni, analizza compiutamente e in profondità i meccanismi che portano alla creazione di un capro espiatorio e al difficile superamento – anche nella società attuale – di esso. Lo stigma si potrà rivolgere contro un presunto nemico individuato da una 'moltitudine': su questo termine come pure su quello di opinione pubblica che possono fare riferimento a gruppi di persone anche non estesi numericamente cfr. P. Frare, *Fermare il contagio mimetico*, cit., 7.

<sup>21</sup> Sempre attuali le parole di L. Sciascia, *Nota*, in A. Manzoni, *Storia della colonna infame*, Palermo, 1982, 175: «Poiché i cattivi governi, quando si trovano di fronte a situazioni che non sanno o non possono risolvere, e nemmeno si provano ad affrontare, hanno sempre avuto la risorsa del nemico esterno cui far carico di ogni disagio e di ogni calamità ...».

<sup>22</sup> «Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire che l'unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione ...»: in questi termini C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., 22.

<sup>23</sup> A. Manzoni, *Storia della colonna infame*, cit., 4.

<sup>24</sup> *Ivi*, 5.

<sup>25</sup> Dunque un procedimento completamente illegale viene 'spacciato' come pienamente legale. Questa 'bef-fa' viene sottolineata da diversi Autori.

<sup>26</sup> Come rilevato da Carlo Bo (riportato da M. Cucchi, *Introduzione*, cit., VIII) emerge, una volta di più, «la logica invincibile della corruzione che porta l'ingiustizia gabbellata per opera di giustizia».

sempre più strazianti e difficili da sopportare che pieghino la persona e la inducano – per sfuggire ai tormenti – a ‘confessare’ qualcosa di inesistente e di non compiuto<sup>27</sup>.

Anche in queste pagine manzoniane si avverte la presenza di Beccaria, del famoso § XVI laddove contesta l’uso arbitrario della tortura e i risultati completamente inaffidabili che può produrre affermando: «Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti»<sup>28</sup>.

Ma l’itinerario perverso della tortura non si arresta qui. La tortura va come dosata e, a seconda delle contingenze, va finalizzata al perseguimento di obiettivi. In questa continua e nel contempo surreale messinscena ecco emergere un ulteriore scopo che si vuole raggiungere torturando Guglielmo Piazza: deve fare i nomi dei complici, o, meglio, dal punto di vista che qui rileva, deve – per sfuggire ai tormenti – fare il nome di qualche persona. Non è difatti verosimile che la morte di migliaia di esseri umani sia dovuta alla diffusione da parte di un unico soggetto del morbo pestilenziale. Devono esserne stati diversi gli artefici. Ed ecco insinuarsi un ulteriore elemento distorsivo che in questo carosello di passioni perverse porta Guglielmo Piazza alla delazione, facendo nomi di complici inesistenti. Il premio della delazione è per il Piazza l’impunità o, meglio, la promessa – che non sarà mantenuta – della impunità<sup>29</sup>. Gli effetti nefasti delle pratiche di tortura andavano, quindi, ben oltre all’inferire su corpi martoriati, allo strazio degli stessi: anche gli animi di coloro che subivano queste inutili crudeltà uscivano completamente ‘pervertiti’ essendosi lesa, una volta di più, e annientata la loro dignità di essere umani. Alessandro Manzoni mette così potentemente in luce gli effetti ulteriori della tortura: le vittime per sfuggire vanamente allo strazio, alle sofferenze acute sui loro corpi da vittime si trasformavano ‘quasi’ in colpevoli facendo i nomi di altre persone. Manzoni non li considera mai tali, bensì ‘sventurati’.

È questo un ulteriore effetto della tortura, della sofferenza fisica ‘pervertitrice dei sentimenti’ che apre un gorgo di iniquità. Il malcapitato che viene in mente a Guglielmo Piazza è Giangiacomo Mora, fabbricatore di unguenti contro la peste. Da iniquità – sembra suggerire il Manzoni – nasce iniquità.

Il tema del premio, dell’impunità per colui che fa i nomi dei complici, trattato da Beccaria nel § XXXVII<sup>30</sup>, si rivela particolarmente delicato e complesso tant’è che l’Autore incontra non poche esitazioni nel prendere una posizione in merito e la prudenza che lo contraddistingue si trasforma, quasi, in incertezza. L’unica indicazione che, in tale frangente, Beccaria esprime sen-

<sup>27</sup> «Accusati, fatti a pezzi spinti a cedere anche la personale dignità, nel calunniare se stessi e altri dietro vane speranze o promesse», Guglielmo Piazza e Giangiacomo Mora, poveracci milanesi del Seicento nell’epoca della peste, sono li, in una drammatica ricostruzione, che chiama in causa il vero storico, capaci solo di chiedere: «mi lasci giù», V.S. dica quello che vole che dica, lo dirò» ... «quello che ho detto, l’ho detto per i tormenti ...». Ma la cessazione di quei tormenti non avverrà che con la morte, dopo l’orribile supplizio dell’esecuzione, e sarà accompagnata dalla vergogna, dall’edificazione della colonna infame, nel luogo dov’era la casetta del barbiere Mora»: in questi termini M. Cucchi, *Introduzione*, ad A. Manzoni, *Storia della colonna infame*, cit., V.

<sup>28</sup> C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., 38.

<sup>29</sup> A. Manzoni, *Storia della colonna infame*, cit., 46: «Ma la passione è pur troppo abile e coraggiosa a trovar nuove strade, per iscarsar quella del diritto. Avevan cominciato con la tortura dello spasimo, ricominciarono con una tortura d’un altro genere».

<sup>30</sup> C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., 89.

za alcuna titubanza è relativa alla necessità che il ricorso al premio o all'impunità per il complice sia autorizzato da una legge generale e non sia rimesso all'arbitrio del singolo giudice<sup>31</sup>.

5. – Ecco, così, profilarsi il terzo tema: il potere dei giudici, o, meglio, l'arbitrio di essi.

Nella precisa e meticolosa ricostruzione dei fatti e nella utilizzazione della tortura riecheggia in Manzoni quella indignazione morale, quello sdegno, quelle accuse vibranti – presenti anche in Beccaria – non solo contro i tempi, quanto contro gli esecutori materiali di queste inutili crudeltà e dei supplizi prodigati con tanto zelo. C'è un richiamo forte e perentorio alla responsabilità dell'individuo, dell'esecutore materiale di cotali nefandezze<sup>32</sup>. E porre l'accento sul perpetuarsi delle 'inutili crudeltà' grazie al contributo dato dagli uomini non fa certamente ben sperare su un loro cessare. D'altronde la storia sta lì, impassibile, a dimostrarlo<sup>33</sup>, proprio quella storia degli uomini che altro non è che 'un immenso pelago di errori'<sup>34</sup>. E diversi Autori si soffermano su questo punto lucidamente messo in luce da Alessandro Manzoni: «Dio solo ha potuto vedere se que' magistrati, trovando i colpevoli d'un delitto che non c'era, ma che si voleva, furon più complici o ministri d'una moltitudine»<sup>35</sup>. Il giudizio di Alessandro Manzoni sui giudici è molto severo ravvisando in loro dei carnefici «... sui quali fa pesare un giudizio tremendo e inappellabile di inescusabilità, ripreso a rovescio dalle parole di Cristo morente sulla croce: "Pater, dimitte illis; non enim sciunt quid faciunt ..."»<sup>36</sup>.

Il tema dell'arbitrio dei giudici è di importanza estrema e chiama in causa i rapporti tra legge e giudice<sup>37</sup>. Difatti, nella regolamentazione dei rapporti tra autorità e individuo un ruolo fondamentale e, soprattutto, di garanzia è svolto dalla legge. Il monopolio esclusivo della legge in materia penale è ribadito in diversi punti da Beccaria; è accesa e perentoria la sua denuncia nei confronti degli arbitri allora molto frequenti, potendo i giudici applicare le fattispecie incriminatrici in casi non previsti, come pure le sanzioni. Per evitare una simile situazione è necessario che il ruolo del giudice sia ridotto a qualcosa di meccanico, di mero esecutore della volontà della legge: «In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev'essere la legge generale, la minore l'azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all'incer-

<sup>31</sup> *Ivi*, 90.

<sup>32</sup> Su questa problematica in maniera approfondita G. Forti, *Il «fracasso e l'urto delle passioni»* in «*cuori che rimangono nella notte*». *La critica del giudizio penale nella «Storia della colonna infame»*, in AA.VV., *L'ombra delle «colonne infami»*, cit., 21 s.

<sup>33</sup> Rileva L. Sciascia, *Nota*, in A. Manzoni, *Storia della colonna infame*, cit., 176: «La giustizia della visione manzoniana possiamo verificarla stabilendo un'analogia tra i campi di sterminio nazisti e i processi contro gli untori, i supplizi, la morte».

<sup>34</sup> «Se mi si opponesse l'esempio di quasi tutt'i secoli e di quasi tutte le nazioni, che hanno dato pena di morte ad alcuni delitti, io risponderò che egli si annienta in faccia alla verità, contro della quale non vi ha prescrizione, che la storia degli uomini ci dà l'idea di un immenso pelago di errori, fra i quali poche e confuse, e a grandi intervalli distanti, verità soprannuotano»: così C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., 68, nel § XXVIII dedicato alla pena di morte (corsivo nostro).

<sup>35</sup> Per tutti G. Forti, *Il «fracasso e l'urto delle passioni»* in «*cuori che rimangono nella notte*». *La critica del giudizio penale nella «Storia della colonna infame»*, in AA.VV., *L'ombra delle «colonne infami»*, cit., 21.

<sup>36</sup> Così S.S. Nigro, *Naufragi di terraferma*, in A. Manzoni, *I Romanzi*, vol. I, *Fermo e Lucia*. *Appendice storica su la colonna infame*, cit., XXXVI.

<sup>37</sup> Sulla tutela del cittadino nei confronti degli arbitri del giudice e, più ampiamente, sulla matrice politico-istituzionale del principio di legalità, G. Marinucci-E. Dolcini, *Corso di Diritto penale*, Milano, 2001, 8 s.

tezza»<sup>38</sup>. Elucidativo della concezione di Beccaria in proposito è il paragrafo dedicato all'interpretazione dove forte è il timore di un superamento del ferreo monopolio del legislatore in materia penale. «Nemmeno l'autorità d'interpretare le leggi penali può risiedere presso i giudici criminali per la stessa ragione che non sono legislatori»<sup>39</sup>.

E in più punti del libriccino emerge una profonda avversione nei confronti dei giudici cui non doveva essere dato alcun margine di discrezionalità: nel § XIV Beccaria parla del «giudice assuefatto a voler trovar rei»<sup>40</sup>; nel § XVII considera il giudice «nemico del reo»<sup>41</sup>; nel § XXVIII allude alla «indifferente tranquillità» del giudice, alla sua «insensibile freddezza» e «segreta compiacenza della propria autorità»<sup>42</sup>; nel § XIX stigmatizza l'«indolenza di un giudice» e «i comodi e i piaceri di un insensibile magistrato»<sup>43</sup>.

La stessa diffidenza nei confronti dei giudici la esprime Manzoni nella *Storia della Colonna infame* dove imputa all'arbitrio, all'abuso del loro potere la morte di tante persone innocenti<sup>44</sup>. Si staglia, così, netta una differente lettura che Alessandro Manzoni dà del processo contro gli untori del 1630. Certamente i tempi erano 'barbari', consentivano la tortura, i supplizi capitali, ma, da soli, non possono essere ritenuti responsabili di quanto accaduto.

La responsabilità ricade invece, e per intero, su chi non volle sapere, su quanti si lasciarono trascinare a «trasgredir le regole ammesse anche da loro» e lo fecero per un libero moto della volontà, su cui nulla avrebbero potuto le circostanze esterne<sup>45</sup>.

6. – In conclusione, cercando di rispondere alla domanda posta all'inizio, l'idea di giustizia che emerge nell'opera dei due Autori è forgiata sulle esigenze dell'uomo rispettosa, *in primis*, dei diritti fondamentali. Molto ben articolata e sviluppata nell'opera di Cesare Beccaria: diritto ad esistere (divieto della pena di morte), diritto all'integrità fisica (divieto di tortura), diritto all'integrità morale (divieto di tortura), diritto a non essere discriminato (pene per i nobili); diritto a una pena 'dolce' che sia la meno tormentosa sul corpo del reo, diritto a un'esistenza dignitosa,

<sup>38</sup> C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., 15-16.

<sup>39</sup> *Ivi*, 15.

<sup>40</sup> *Ivi*, 35.

<sup>41</sup> *Ivi*, 38.

<sup>42</sup> *Ivi*, 68.

<sup>43</sup> *Ivi*, 48.

<sup>44</sup> Nel capitolo VII della '*Storia della colonna infame*' il rigoroso rimprovero di inerzia morale e intellettuale viene esteso dal Manzoni anche agli storici che hanno mancato il loro compito: «indagare, far luce, accertare la verità dei fatti. Cosciché lo scritto manzoniano si può ritenere vera e propria liquidazione di una vecchia storiografia incurante del vero. Prona al volere dei grandi, succube del potere, indifferente al destino delle moltitudini»: così D. Martinelli, «Quelle histoire!». *Storiografia e giustizia in Manzoni*, in *Da Beccaria a Manzoni*, cit., 116. Molto severo il giudizio espresso nella Premessa da A. Manzoni, *Storia della colonna infame*, cit., 10: «Nel nostro, c'è parso che potesse essere una cosa curiosa il vedere un seguito di scrittori andare l'un dietro l'altro come le pecorelle di Dante, senza pensare a informarsi di un fatto del quale credevan di dovere parlare».

<sup>44</sup> A. Manzoni, *Storia della colonna infame*, cit., 4-5.

<sup>45</sup> *Ivi*, 7, che aggiunge: «Ma quando, nel guardar più attentamente a que' fatti, ci si scopre un'ingiustizia che poteva esser veduta da quelli stessi che la commettevano, un trasgredir le regole ammesse anche da loro, dell'azioni opposte ai lumi che non solo c'erano al loro tempo, ma che essi medesimi, in circostanze simili, mostraron d'averne, è un sollievo il pensare che, se non seppero quello che facevano, fu per non volerlo sapere, fu per quell'ignoranza che l'uomo assume e perde a suo piacere, e non è essa una scusa, ma una colpa; e che di tali fatti si può bensì esser forzatamente vittime, ma non autori».

non condizionata dalla miseria<sup>46</sup>, la si rinviene pienamente assimilata e presente nell'opera di Alessandro Manzoni.

Il punto comune a entrambi i grandi Autori è l'aspirazione a una società equalitaria che non discrimini per il censo, per le idee politiche, per quelle religiose, che ne rispetti i diritti fondamentali, le prerogative immanenti all'essere uomo, che garantisca, in ultima analisi, l'essenza umana che è sempre un *prius*, di preesistente all'attività statale.

---

<sup>46</sup> Non è un caso che Beccaria definisca il diritto di proprietà un terribile e forse non necessario diritto.



